



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 11/2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

**Dipendente:** sig. **Curci Vincenzo**, nato a Napoli il....., matr.

**Oggetto della spesa:** risarcimento danno, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con sentenza n. 18512/2016 pronunciata il 07/10/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Curci Vincenzo ha dichiarato *"la non assoggettabilità ad IRPEF del relativo importo e il silenzio prestato dalla Regione Campania sulla istanza del ricorso va pertanto annullato"*.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese liquidate in €. 200,00.

Con il ricorso appena citato, il ricorrente eccepiva che in occasione della liquidazione degli importi riconosciuti con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3054/2014, sull'importo a titolo di risarcimento danno da perdita di chance, la Regione aveva applicato la ritenuta del 28,85% e che ciò era illegittimo trattandosi di risarcimento del danno,. Chiedeva, quindi, la condanna dell'Ente regionale al pagamento di €. 1.537,02, con vittoria di spese.

L' U.O.D. 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, provvede in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

Con riferimento all'esecuzione del giudicato in oggetto specificato, si rappresenta quanto segue.

Con Decreto di liquidazione n. 2 del 06/02/2015, giusta Deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 454/2014, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in premessa indicata, l'Ufficio Contenzioso del Lavoro ha provveduto al pagamento (corrisposto nel mese di aprile 2015) in favore dell'ex dipendente Curci Vincenzo delle somme così come qui di seguito indicate:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11  
(Punto 3 del dispositivo)

- € 4.338,23 a titolo di risarcimento del danno;
- € 989,38 a titolo di interessi legali;
- € 1.459,12 per spese di giudizio.

Si rappresenta al riguardo che sulla somma stabilita dal Giudice del lavoro a titolo di sorta capitale (€4.338,23) il competente Ufficio Trattamento Economico, ritenendo la stessa di natura reddituale ha opportunamente trattenuto la somma di € 1.537,02 a titolo di Irpef in qualità di sostituto di imposta.

Orbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza 18512/2016 in accoglimento del ricorso proposto dal Curci, ha dichiarato "la non assoggettabilità ad IRPEF dell'importo (€ 4.338,23), avendo il predetto ammontare pecunario la funzione di reintegrare la consistenza patrimoniale di un soggetto lesa dall'agire illecito del danneggiante"

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 18512/2016 pronunciata il 07/10/2016, della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli

**TOTALE DEBITO** € 1.828,84

**Ex dipendente sig. Curci Vincenzo, matr.**

Differenza importo risarcimento danno riconosciuto in sentenza € 1.537,02

Competenze per spese di giudizio € 291,82

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n. 18512/2016 pronunciata il 07/10/2016, della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 29/08/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29/3/2016 CURCI Vincenzo, impugnava il silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di rimborso IRPEF anno 2015 in relazione alle somme trattenute dalla Regione Campania nel mese di aprile in occasione della liquidazione degli importi riconosciuti con sentenza Tribunale di Napoli n 3054/2014.

Il ricorrente lamentava di aver ottenuto il pagamento dalla Regione Campania della somma di euro 4338,23 a seguito della sentenza citata con la quale l'Ente veniva condannato a risarcire il danno da perdita di *chance* in suo favore. Deduceva che su tal importi la Regione aveva applicato al ritenuta del 23,85% e che ciò era illegittimo trattandosi di un risarcimento del danno.

Chiedeva pertanto, in accoglimento del ricorso la condanna della Regione al pagamento di euro 1537,02 con vittoria di spese.

Non si costituivano né la Regione, né l'Agenzia delle Entrate.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, le somme corrisposte al ricorrente dalla Regione, sulle quali la stessa ha operato trattenute ai fini IRPEF, erano dovute a titolo di risarcimento del danno.

Orbene in tal caso l'ammontare pecuniario ha la finzione di reintegrare la consistenza patrimoniale di un soggetto lesa dall'agire illecito del danneggiante.

Avendo tale natura è esclusa una capacità locupletatoria ed una conseguente assimilabilità al reddito.

Da ciò discende la non assoggettabilità ad IRPEF del relativo importo ed il silenzio prestato dalla Regione Campania sulla istanza di rimborso va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza

P Q M


Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna la Regione al pagamento delle spese che liquida in euro duecento.

Napoli, 7/10/2016

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



**Sentenza Comm. Trib. Provinciale di Napoli**  
**Numero 18512/2016**  
**Dip. Curci Vincenzo**

Diritti e onorari			200,00
spese generali	15,00%	200,00	<u>30,00</u>
			230,00
CPA	4%	230,00	<u>9,20</u>
			239,20
IVA	22%	239,20	52,62
TOTALE FATTURA			<b>291,82</b>